



# COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 05 NOVEMBRE 2020

## Adozione criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica.

### IL SINDACO

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino a tutto il 31 luglio 2020;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto: "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";
- la Circolare 1/2020 del 4 marzo 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", nella quale si intende agevolare ulteriormente l'applicazione del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;
- la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165",
- **il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18** recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 **che, all'articolo 73** (Semplificazioni in materia di organi collegiali), comma 1 **recita: "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che**

*consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";*

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41
- il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 15 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020 n. 124;
- il DPCM 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.198 del 8 agosto 2020;
- il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il DPCM 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020;

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 31 gennaio 2021;
- il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;
- il DPCM 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, Edizione straordinaria;
- il DPCM 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020;

#### VISTI:

- l'art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte;
- lo Statuto comunale;

VISTO il proprio Decreto n. 7 in data 05 novembre 2020, ad oggetto: "Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta Comunale";

RITENUTO NECESSARIO attivare misure organizzative volte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Consiglio comunale, assicurando le prerogative dei consiglieri e la necessaria pubblicità delle sedute, salvi i casi di segretezza previsti dalla Legge, nell'osservanza delle linee di condotta di cui alle disposizioni sopra citate e per il periodo di vigenza delle stesse;

RAVVISATO, pertanto, di dover disciplinare anche le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, con le misure straordinarie legate all'emergenza sanitaria e per la sua durata, restando inteso che, per quanto non espressamente richiamato, trova applicazione la disciplina dettata dallo Statuto comunale;

VISTO l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante le competenze del Sindaco;

VALUTATO CHE la modalità in videoconferenza del Consiglio comunale rientra tra le prerogative del Sindaco, posto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 dello Statuto comunale il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale;

### **D E C R E T A**

i seguenti criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica:

- 1) con decorrenza dalla data di adozione del presente Decreto e sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sedute del Consiglio Comunale, ordinarie e straordinarie, potranno svolgersi in forma telematica, mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti in modalità sincrona, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione;
- 2) ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico o aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari);
- 3) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune di Torre Mondovì. Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, non si procede con le modalità della videoconferenza;
- 4) le sedute verranno convocate mediante comunicazione inviata agli indirizzi di posta elettronica di ciascun consigliere a firma del Sindaco, tramite l'ufficio segreteria del Comune;
- 5) le proposte di deliberazione oggetto di trattazione dovranno essere depositate, complete di tutti i pareri necessari, tecnico e contabile e corredate dagli allegati necessari per la completezza dell'atto e, a richiesta, potranno essere trasmesse ai consiglieri tramite invio alla casella di posta elettronica di ciascuno di essi, a cura dell'ufficio segreteria;
- 6) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto; il Segretario Comunale avrà cura di verificare e certificare la presenza del numero legale e la correttezza dell'espressione del voto di ciascun componente presente; la manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente;
- 7) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza,

la seduta si intende terminata con la dichiarazione dell'ora di chiusura da parte del Sindaco; tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i consiglieri ancora presenti, ai fini del riconoscimento del permesso dal lavoro. Ai medesimi fini, i consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Sindaco, che ne informa il Segretario Generale;

- 9) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale e secondo le modalità sopra indicate;
- 10) i consiglieri potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola;
- 11) i consiglieri e il Segretario Comunale potranno connettersi alla piattaforma web resa disponibile dall'Ente;
- 12) la seduta in teleconferenza si svolgerà con le seguenti modalità:
  - la piattaforma telematica dovrà garantire i seguenti requisiti:
    - possibilità di accesso da dispositivi diversi (personal computer, smartphone, tablet, etc), purché dotati di sistema operativo aggiornato alle ultime versioni supportate dal relativo produttore, telecamera webcam e microfono;
    - possibilità di collegamento simultaneo di almeno 50 partecipanti
    - possibilità di effettuare lo streaming delle sedute sulle principali piattaforme on line
    - possibilità di ammissione ed esclusione audio/video dei partecipanti;
  - con adeguato anticipo rispetto all'avvio della seduta, ogni consigliere riceverà via mail o altra piattaforma digitale l'invito a connettersi all'ora prestabilita ed il relativo link; la connessione dovrà essere effettuata almeno 10 minuti prima dell'avvio della seduta;
  - per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti richiesti per la seduta ordinaria;
- 13) alla seduta partecipa, con la modalità della videoconferenza, il Segretario Comunale assicurandone la regolarità, la verbalizzazione e provvedendo, prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, alla verifica del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno di essi;
- 14) prima della trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e prima di ciascuna votazione, il Segretario Comunale provvederà a verificare la sussistenza del numero legale, identificando i partecipanti a vista o per appello nominale;
- 15) la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o tramite apposita funzionalità del programma in uso che garantisca idonei standard di tracciabilità e sicurezza;
- 16) il voto sarà espresso da ciascun componente dell'organo consiliare a voce ed annotato sul verbale immediatamente dal Segretario Comunale che, al termine delle operazioni di votazione, dichiarerà il risultato ai partecipanti;
- 17) la verbalizzazione della seduta seguirà le regole ordinarie;
- 18) l'interpretazione della disciplina e le casistiche non contemplate varranno valutate dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale, fornendo motivata comunicazione ai componenti dell'organo consiliare;

- 19) la trasparenza verrà garantita attraverso la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio telematico e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
- 20) la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Comunale, qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Dalla residenza comunale, addì 05 novembre 2020



IL SINDACO,  
Giovanni TARAVELLO